



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. AGOSTINI FRANCESCO	GSTFNC92T26G273X
2. ALFANO MARIO	LFNMRA82T11D009G
3. AMATO FRANCESCO	MTAFNC71T01H403Q
4. AMATO MARIA	MTAMRA83L51G273K
5. AMMIRATA FRANCESCO	MMRFNC84L25G273C
6. ANSELMO BENEDETTA	NSLBDT89T48G273D
7. ANZARO ALESSANDRA	NZRLSN90C67M088W
8. ARACRI MICHELE	RCRMHL88C09D122R
9. ARATO SONIA	RTASNO97R61G273R
10. ARENA SIMONE	RNASMN74T27G580X
11. BADALAMENTI RITA	BDLRTI83D66G273R
12. BADALAMENTI VALENTINA	BDLVNT84E44G273H
13. BARBALACO RAFFAELE	BRBRFL63E14H785K
14. BARONE ALESSIO	BRNLSS87L12D390E
15. BELLARDITA MARIA	BLLMRA83H64C342D
16. BELLOTTI GAETANO	BLLGTN72L20F839S
17. BISOGNO DANIELA	BSGDNL00T62H703U
18. BOCCELLATO ROSARIO	BCCRSR72M05G263X
19. BONIFACIO FILIPPO	BNFFPP84C22F065F
20. BORRELLI FRANCESCO	BRRFNC66E21D122Q
21. BOZZA CHRISTIAN	BZZCRS92C28L219H
22. BRUNI FRANCESCO	BRNFNC82A28E678W
23. BRUZZESE ELVEZIA	BRZLVZ88A52F112F
24. BURRAGATO FIORENZO	BRRFNZ81D03H163Z
25. BURRIESCI GIOVANNA	BRRGNN83B61G273N

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





26. BUSCEMI DARIO	BSCDRA87P18G273E
27. CACCAVALE ERASMO	CCCRSM98P15H860C
28. CALABRESE GABRIELE	CLBGRL92T05D009M
29. CALDARONI GIOVANNI	CLDGNN69R08F620G
30. CALI' IVANA ROSALIA	CLAVRS78E41G273X
31. CAMPISI FRANCESCA	CMPFNC82E65D009R
32. CANDELA SALVATORE	CNDSVT90S19F839T
33. CANINO SABRINA VINCENZA	CNNSRN91B47G273P
34. CARACI MARIA DONATA	CRCMDN00H47C351I
35. CARCHI' LUCIA	CRCLCU86B61H269D
36. CAROFALO EUGENIO	CRFGNE76T16A509W
37. CARPI ELEONORA	CRPLNR79A71I838A
38. CASCIAO LUIGI	CSCLGU86P04E456O
39. CASERTA FRANCESCO	CSRFNC76D03F158U
40. CASOLA DIANA	CSLDNI97D49F839K
41. CASTELLANO GIUSEPPE	CSTGPP73D30A893X
42. CATUCCI VITO	CTCVTI63L29F637B
43. CECCHETTI PAOLO	CCCPLA89B19L112U
44. CHISESI GIOVANNA	CHSGNN03T41G273G
45. CIANCIOTTA VITO	CNCVTI81A07A225U
46. CICCHIRILLO GIUSEPPE	CCCGPP97B19G263G
47. COCCO EMILIANO	CCCMLN75M30E243B
48. COLCA LUCIA MARIA	CLCLMR90D57D009M
49. COMODO DOMENICO	CMDDNC73P14A225Y
50. CONVERSANO SIMONE	CNVSMN97R02E532N
51. COSENTINO MARIA	CSNMRA81M66Z133B
52. COSTA ANTONIO	CSTNTN77A04I725V
53. COSTA SUEELLEN	CSTSLN84E45D423M
54. CRISCIONE JOHNNY SALVATORE	CRSJNN91C12C927V
55. CROCI PIETRO	CRCPTR64A20H769R
56. CUCCIA SARAMARIA	CCCSMR97D57G273R
57. D'ACCURSO SAVERIO	DCCSVR93D16G273B
58. D'AMBROSIO RAFFAELE	DMBRFL79S02G596Q
59. D'AMBROSIO STEFANIA	DMBSFN95H42A509T

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





60. D'ANIELLO NICOLA	DNLNCL75M30L845O
61. D'AVERSA PIETRO	DVRPTR80A11C741W
62. DE BLASIO EMIDIO	DBLMDE69B18G674M
63. DE MARCO FRANCESCO	DMRFNC69C12B903O
64. DE MEO BENEDETTO	DMEBDT70T29D708S
65. DE SANTIS FRANCESCO	DSNFNC72B03A893D
66. DE STEFANO GIOVANNI	DSTGNN83S10C352D
67. DELIA DAVIDE SALVATORE	DLEDD579D28G580H
68. DELLO SIESTO GIUSEPPINA	DLLGPP84H48I234E
69. DEMECO VINCENZO	DMCVCN92S23D122N
70. DEPALMA CRISTINA	DPLCST92T58F280J
71. DI CECILIA ANGELO IVAN	DCCNLV86C25F257Z
72. DI GAETANO ROBERTO	DGTRRT85P15H769H
73. DI LEONARDO VINCENZO	DLNVCN72C03A882K
74. DI MAURO CIRO	DMRCRI78P21G795Q
75. DI RENZO ANTONELLO	DRNNNL69L10G141Y
76. DI SILVESTRI MIRIANA	DSLMRN00A43H282W
77. DONATELLO FABIOLA	DNTFBL86M68G580Q
78. ENSABELLA ANTONIO	NSBNTN00R23F158V
79. ESPOSITO FRANCESCO	SPSFNC79A30G273S
80. FABIANO VINCENZO	FBNVCN92P05H919G
81. FALCONE ROBERTO	FLCRRT95A09G698O
82. FARINI ROSSANA	FRNRSN96H45G273W
83. FERLITO FRANCESCO	FRLFNC91S07G273H
84. FERRISE VINCENZO	FRRVCN72D28M208E
85. FILIA FRANCESCO ALBERTO	FLIFNC83B25Z133M
86. FLECCA ALESSANDRO	FLCLSN79E15C352D
87. FONTANA ANGELA	FNTNGL95T49L182M
88. FRANCHINO VINCENZO	FRNVCN80C27L219O
89. FRIONI FRANCESCA	FRNFNC86B58L719U
90. FROLA GIORGIA	FRLGRG82H44D810Z
91. FUSCO ALESSANDRO	FSCLSN75S29E340P
92. GALLORO GINO	GLLGNI74H21L219M
93. GAUDIANO FEDERICA	GDNFRC93M45B715O

Abitilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





94. GENDUSA GIUSEPPE	GNDGPP72C24D009P
95. GERVASI INNOCENZO	GRVNCN71H11D423A
96. GIAMPIETRO NICOLA	GMPNCL84C08G786W
97. GIARDINA LUISA	GRDLSU91E52G273S
98. GIOELI VINCENZO	GLIVCN72T22F246X
99. GRANATO ANNA	GRNNNA88T58G812Z
100. GRASSO GIOVANNA	GRSGNN97T53G698E
101. GRIMALDI SANDRA	GRMSDR92L46G263G
102. GUASTELLA SALVATORE	GSTSVT84A09D423E
103. GUERRERA NADIA	GRRNDA80E67F537T
104. GUZZETTA MARIA ANTONIETTA	GZZMNT81P51Z112R
105. INTOGNA ALESSIO	NTGLSS95S23D009L
106. IOVANE FRANCESCO	VNIFNC99S03C352H
107. LA GATTUTA ANNA	LGTNNA81B60G273F
108. LA TEGOLA TERESA	LTGTRS87P62L109Z
109. LAPORTA ALESSIO	LPRLSS82E19C352J
110. LO BUE ELENA	LBOLNE81H68G273I
111. LO GIUDICE FRANCESCA	LGDFNC82L60F943J
112. LO MONTE ANTONELLA	LMNNNL82B42G273F
113. LONGO PIETRO	LNGPTR78A03B860I
114. LONGO TOMMASO ANTONIO	LNGTMS66R11F158Q
115. LUFRANO VINCENZA	LFRVCN78P63L425C
116. MADIA CLEMENTE	MDACMN78D03D122A
117. MAIO MARIA ROSA	MAIMRS81M56C351R
118. MALARA GABRIEL PIO	MLRGRL03R24F537T
119. MANDANISI FRANCESCO	MNDFNC78A06G273B
120. MANISCALCO VITO	MNSVTI90T08D009J
121. MANSELLA ANTONINO	MNSNNN81C28Z112K
122. MARCHESE RAFFAELE	MRCRFL80M29F537X
123. MARGARESE VINCENZA	MRGVCN80B53G273P
124. MARINO SEBASTIANO MARCO	MRNSST77H11D009P
125. MARTINELLI ANTONIO	MRTNTN84H13D122R
126. MARTINO PASQUALE ROSARIO	MRTSQL74R09F537N
127. MASELLI CARMELA	MSLCML96A48C588I

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





128. MASTRODONATO CARLO	MSTCRL86D19A851T
129. MAZZA ANTONELLA	MZZNNL85B49L042Y
130. MELI PIERA	MLEPRI84B52G273X
131. MINICHINI ANNA	MNCNNA94D41I639W
132. MINICHINO RAFFAELE	MNCRFL72C07B922R
133. MINNITI FABRIZIO	MNNFRZ76M03H224E
134. MIRANDA MARCO	MRNMRC84B23I754S
135. MODICA CONCETTA	MDCCCT94R53Z112Y
136. MOLINO PIETRO	MLNPTR83D27Z133W
137. MONTALBANO GIUSEPPE	MNTGPP74E24A089K
138. MONTALTO ALESSANDRO	MNTLSN75H23Z133I
139. MONTELEONE CATERINA	MNTCRN98M44D009X
140. MORANO MARIA	MRNMRA91B68F537E
141. MOSELLA ANTONIO	MSLNTN69A03F839E
142. MUSARRA BIAGIO	MSRBGI67B10L308Z
143. NAPOLITANO FRANCESCO	NPLFNC83E16F924U
144. NICASTRO MARIA ANTONIETTA	NCSMNT83R51D009P
145. NICOTRA MARIO	NCTMRA80C27G580X
146. NOBILE DAVIDE	NBLDVD82P03G348E
147. OCCHIPINTI GIUSEPPE	CCHGPP92E28C927N
148. PANCIONE VALENTINO	PNCVNT71E23I277Y
149. PAPOLA MANFREDI	PPLMFR75E10Z112Y
150. PAPPALARDO SERENA	PPPSRN88A69C351Z
151. PARISI PIERLUIGI	PRSPLG83P22G273K
152. PARTENZI PATRIZIO	PRTPRZ84C07D024M
153. PECORELLA FRANCESCA	PCRFNC95L57G273N
154. PERNICIARO MARIA GRAZIA	PRNMGR77A60G273L
155. PERRETTA ROSA	PRRRSO98P44H860T
156. PETRONE ROSALBA	PTRRLB98A66L109F
157. PICCIONE FEDERICA	PCCFRC96B65I199F
158. PILLITTERI SALVATORE	PLLSVT97T11D009D
159. PISANI FELICIA	PSNFLC90L44F537Y
160. PISCIOTTA ANTONINO	PSCNNN67R03G273E
161. PISTAGNO GIADA CHIARA	PSTGCH02S41C351I

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





162. PIZZUTI CHIARA	PZZCHR88E49I838P
163. POMARA FILIPPA MARIA	PMRFPP89D49G273B
164. POTENTE ANGELA	PTNNGL94A68L353G
165. PRATO GIANLUCA	PRTGLC89S06D122H
166. PROFETA MARIA GRAZIA	PRFMGR86S58G263G
167. PUGLIESE ALESSANDRO	PGLLSN74D29F537I
168. PULTRONE ANTONIO	PLTNTN92P21I872F
169. RABINO GLORIA	RBNGLR85D51Z604L
170. RAGNO GIOVANNI	RGNGNN77H14A638F
171. RAINERI ALBERTO	RNRLRT85D25C351X
172. RAUSEO SALVATORE	RSASVT85M19D643L
173. RIDULFO ANGELO	RDLNGL79M22D009A
174. RIMMAUDO AMBRA	RMMMMBR89E42M088X
175. RIZZOTTO MARIA ANNA	RZZMNN85S51G263K
176. ROCCHINO VERONICA	RCCVNC87R62D390T
177. RUGGIERO LUIGI	RGGLGU94B05G190Z
178. SALVAGGIO ANTONINO	SLVNNN03E06D009C
179. SANFILIPPO LUCIANO	SNFLCN92R12C351O
180. SARDA GIADA	SRDGD186L64G580Z
181. SBACCHI GIUSEPPE	SBCGPP79T03G273K
182. SCATURRO ALESSIA	SCTLSS96S45G273U
183. SCHIRO' NUNZIO	SCHNNZ79D02F184T
184. SERVELLO ANTONIO	SRVNTN84A17F537D
185. SIMONE ANNA	SMNNNA80L66I838O
186. SIPONE MARTINA	SPNMTN86S52H501X
187. SONAGLIONI SIMONA	SNGSMN87P57H769J
188. SPERANZA ANTONIO	SPRNTN79M04L259O
189. SPITALERI ANTONELLA	SPTNNL87L65G273D
190. STELLA MARIA NICE	STLMNC80L60Z112A
191. TAIBI ANTONINO ELIA	TBANNN02T05B602J
192. TERENCE ILARIA	TRNLRI96L42I838L
193. TESTASECCA GIUSEPPE CLAUDIO	TSTGPP80L13A089B
194. TOMASINO MARIA CONCETTA	TMSMCN90E66G273O
195. TORTOMASI PAOLO	TRTPLA74L09Z112L

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



196. TRIDENTI VINCENZO	TRDVCN69C09F924I
197. TRIVIERI MAURIZIO	TRVMRZ87H14D122T
198. TROVATO ELISA	TRVLSE90B60I470R
199. URSO GIANMARCO	RSUGMR93P08C351N
200. VARANO GIULIO	VRNGLI98S14D122W
201. VARSELLONA FRANCESCO	VRSFNC84R18H163H
202. VENTURA ALESSANDRA	VNTLSN88T63B428C
203. VENTURA IVANA	VNTVNI93S45B428O
204. VETRANO ANTONINA	VTRNNN92A49G273B
205. VIRGILIO GIANLUCA	VRGGLC91M05A512W
206. VISCARDI VALENTINA	VSCVNT92R54G273H
207. ZAMPINO VINCENZO	ZMPVCN85B19F158W
208. ZINGALES ANTONINO	ZNGNNN81C27E674U
209. ZUCCARELLO GIOSUE'	ZCCGSI81M10C351G

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

NONCHE' NEI CONFRONTI

- degli operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e per i profili professionali d'interesse dei ricorrenti, ad esito dell'aggiornamento per il triennio 2021/2024 e periodi successivi, intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica del Personale ATA

ED IL RICONOSCIMENTO

del relativo punteggio, con effetti “*definitivi*”, nella misura piena pari a punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. fino ad un massimo di 6 punti annui, con conseguente obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rideterminazione in aumento dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24) ed in ogni periodo di aggiornamento successivo ovvero nel triennio 2024/2027 (a.s. 2024/25, 2025/26, 2026/27) e seguenti

FATTO

Con Decreto n. 50 - 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il triennio 2021/24, delle graduatorie d'istituto di 3 fascia del personale ATA - personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (**Doc. 1, 2**).

Dalla III Fascia delle Graduatorie d'istituto si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato e temporanee.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare ***il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge come il "servizio civile"*** ha affermato l'ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, **tale servizio è valutato in misura fortemente ridotta.**

Ciò è previsto in via generale nell'Allegato A, alla Lettera A - Sezione “Avvertenze”: “ .. ***Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di***

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



*leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati **non in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.* (v. Doc. 1, pag. 17).

La medesima norma si completa prevedendo che è valutato *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (v. Doc. 1, pag. 17).

Pertanto, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, ossia **6 punti** per ogni anno scolastico e **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20 Titoli di Servizio).

Mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è attratto al *servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*, a cui si riconosce un punteggio molto ridotto, ossia **0,60 punti** per ogni anno di servizio e **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20).

La differenza è “**abnorme**”, poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è riconosciuto un punteggio pari ad **1/10** del servizio svolto in costanza di rapporto ($6:10 = 0,60 / 0,50:10 = 0,05$).

Tali limitazioni sono state confermate nel presente periodo di aggiornamento (2021/24) delle Graduatorie d'istituto ATA di III fascia in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con il DM n. 430 del 13.12.2000, che aveva dettato inizialmente i criteri di applicazione dei punteggi, per cui sono parimenti illegittimi e suscettibili di disapplicazione, in quanto atti presupposti rilevanti, il D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017 (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo Allegato A, il D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014 (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il **DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000** (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il punteggio non è attribuito per intero al pari del servizio svolto in costanza di nomina ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (**Doc. 3, 4, 5**).

Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, **hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico**.

Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto dal DM n. 50/21 per il triennio 2021/24 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline* (entro il termine del 22.4.21, prorogato al 26.4.21), dichiarando il servizio militare di leva (e civile assimilato per legge).

Per agevolare la consultazione si allegano come **DOC. 6** in **vari files zip**, sezionati nominativamente all'interno per ogni singolo ricorrente: ***titolo di accesso alle graduatorie; certificato – attestato del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina; domanda di aggiornamento delle graduatorie presentata tramite Polis/Istanzeonline; estratto posizione con punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati; domanda/diffida*** (**Doc. 6**).

Ma il Ministero ha ridotto espressamente il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendo 1/10 del punteggio previsto per il servizio militare in costanza di nomina scolastica (v. Doc. 1 – All. A).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in peculiare sezione tali da determinare in via automatica l'attribuzione del punteggio ridotto nella misura sopra indicata, ossia *nella tipologia del servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali*, con la dicitura “*Amministrazioni statali/Enti locali*” (v. Doc. 6 *amplius*).

Il pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente del punteggio di 6 punti per singolo anno o di 0,50 punti per singolo

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



mese (o frazione superiore a 15 gg.), atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati (nella misura ridotta) rispetto a quelli desumibili dalle domande validate (v. Doc. 6).

Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono state riconosciute ad altri operatori per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva in costanza di nomina scolastica.

Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena (v. Doc. 6), tuttavia rimaste inosservate, essendo stati quindi obbligati al ricorso.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "*includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali*", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "*atti amministrativi presupposti*", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

- In via preliminare: sulla competenza del Tribunale di Roma.

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 6 per singolo anno e di punti 0,50 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura **nazionale** di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto ATA di III fascia.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Altresì, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni – bando/ordinanza - di **rilevanza nazionale** del Ministero dell'Istruzione della **sede centrale di Roma**, presso cui si radica anche la competenza.

Infatti, nessun rilievo potrebbe avere l'eventuale inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di Istituti di province diverse, atteso che tali uffici scolastici periferici non hanno alcun potere dispositivo, nè decisionale in merito alla limitazione di punteggio determinata esclusivamente dagli effetti delle citate misure di portata nazionale (v. Doc. 1/5), per cui gli effetti lesivi in questione travalicano sicuramente i singoli ambiti provinciali.

Pertanto, i ricorrenti sono tutti operatori precari e/o in stato di inoccupazione in ambito scolastico, nessuno dei quali è di ruolo, né tantomeno tramite il presente ricorso aspirano ad ottenere l'immissione in ruolo, ma la mera possibilità di assegnazione di supplenze a tempo determinato, essendo privi di servizio attuale ed agendo in giudizio per ottenere il punteggio aggiuntivo del precedente servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina al fine di poter aspirare al conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio di competenza della (ipotetica) sede di servizio.

In tal senso, si è espresso il **Tribunale di Roma – IV Sez. Lavoro (dott.ssa Donatella Casari) nelle Sentenze n. 6164 e 6165 del 28 Giugno 2022**, che hanno accolto i ricorsi nella medesima fattispecie in esame (l'una per il personale Ata e l'altra per il personale Docente), peraltro entrambe passate in giudicato, affermando che: “ .. *In via preliminare deve evidenziarsi come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa, da cui la lamentela riferita “l'omessa indicazione delle sedi o delle ultime sedi di servizio al tempo della iscrizione al ruolo generale dell'atto introduttivo del giudizio ovvero della provincia di inclusione nelle ignote graduatorie limitatamente ai ricorrenti che non hanno mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione” sia stata tardivamente formulata essendosi il Ministero costituito solo in data 15.6.2022. Per altro, la precisazione operata a verbale dalla difesa degli istanti, la quale ha rilevato come nessuno di loro*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



prestasse servizio alla data di deposito del ricorso, ne avrebbe in ogni caso implicato il rigetto non potendosi applicare nella fattispecie il disposto di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c. .." (si allega la sentenza specifica per il personale Ata munita di certificato di passaggio in giudicato, v. All. 12).

Occorre, inoltre, chiarire sin d'ora, al fine di prevenire sterili eccezioni avversarie, **la non pertinenza** di precedenti di Cassazione che in alcuni casi la difesa ministeriale richiama, tra cui *Ordinanza Cassazione Civile Sez. VI n. 11762 - 8.6.2016* e correlate pronunce in essa indicate, atteso che non vi è alcuna pronuncia di Cassazione che affermi la presunta conclusione secondo cui in assenza di servizio effettivo ed attuale la competenza debba radicarsi nelle province presso cui il ricorrente risulterebbe meramente inserito nelle graduatorie.

Infatti, tali precedenti non riguardano il personale ATA e si riferiscono alla peculiare fattispecie dell'assunzione " .. di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente .." e ad azioni volte " .. alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione ..".

Inoltre, il caso ivi trattato presuppone un rapporto di lavoro già costituito che " .. rappresenti .. l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, ..", e precisamente il " .. caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, ..", con la conseguenza che " .. i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in termini Cass. 26.10.2010 n. 21883). ..".

Sul radicamento della competenza territoriale si dice solamente che " .. Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondario nel quale la stessa al momento della proposizione del ricorso prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio cui la

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza) (cfr., da ultimo, Cass. 23002/2015). ..”.

Pertanto, tali pronunce, oltre a riguardare casistiche non sovrapponibili alla presente, confermano la necessità di individuare una sede effettiva di servizio in corso al momento del deposito del ricorso, che sia principale o periferica, ma a cui il ricorrente risulti concretamente addetto.

Ne consegue che **nessuna autorizza a trarre da tali pronunce la conclusione che per il personale non in effettivo servizio la competenza debba radicarsi presso i Tribunali dei diversi ambiti provinciali in cui sono inseriti in graduatoria, poiché si tratterebbe di un evidente forzatura del dictum giurisprudenziale sopra esposto.**

Pertanto, eventuali ordinanze e/o sentenze di merito che richiamano tali precedenti per declinare la competenza non appaiono attendibili sotto tale profilo, in quanto traggono una conclusione sconnessa (e non prevista) dalla Cassazione.

Del resto i numerosi precedenti giurisprudenziali allegati a supporto del ricorso, sia di Cassazione, che del Consiglio di Stato, che di grado inferiore (v. Docc. 7 e segg.), hanno accolto favorevolmente i ricorsi pur in presenza di plurimi ricorrenti anche (eventualmente) collocati in graduatorie di province differenti.

Ciò trova conferma nella recentissima **Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023**, che ha accolto l'appello di ricorrenti anche di eventuali province diverse, riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina (v. All. 13).

Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la **Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023** (v. All. 14).

Pertanto, si insiste per la preliminare declaratoria della competenza del Tribunale adito.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001 ED ART. 13, COMMA 2, D. LGS. N. 77/2002.

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*».

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20** della **Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: «*Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*».

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che «*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)*».

Quindi, è pienamente valutabile anche a favore del personale ATA (ascritto al personale «*non docente*») il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 569, comma 3**, del **D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito all'organico del personale ATA, secondo cui «*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*».

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 dell'art. 569 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa in generale.

Difatti, il successivo art. 581, comma 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre per il personale ATA, *«una valutazione del servizio militare secondo **criteri uniformi a quelli stabiliti** per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico»*.

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico anche non docente (come gli operatori ATA), e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui articolo 2050, comma 2, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma che in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che le graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA non hanno carattere concorsuale, non prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili (eventuali) norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2, che appunto si riferisce alle sole graduatorie di concorso.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), sia in generale per il personale docente, all’art. 485, comma 7, sia nello specifico per il personale ATA, all’art. 569, comma 3, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all’art. 20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all’ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Come anticipato, tale interpretazione estensiva è riferibile (anche) al Servizio Civile svolto non in costanza di nomina, ai sensi dell’**art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002**, secondo cui: “ .. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato .. e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. ..”.

Per cui, secondo la suddetta interpretazione integrata e non contrapposta delle norme citate, anche il servizio civile non in costanza di nomina è utile all’attribuzione del punteggio pieno riconosciuto al servizio se svolto in costanza di nomina.

Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, **in**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



particolare, si è espressa di recente la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 7, allegate in file unitario zip).

Nondimeno anche la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle recenti **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018** ed **Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021** (Doc. 8, allegate in file unitario zip).

Tale orientamento ha trovato ulteriore e più recente conferma sia da parte della **Cassazione Civile – Sez. Lavoro** con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**, sia da parte del **Consiglio di Stato** con le **Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 e n. 1720 del 10.03.2022**, che si allegano (Doc. 9, 10, 11).

Ed ancora, l'Ecc.mo **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha condiviso le argomentazioni esposte, accogliendo, ex multis, un ricorso collettivo come il presente in medesima fattispecie per il personale ATA, con la **Sentenza n. 6165 del 28 Giugno 2022, PASSATA IN GIUDICATO E DIVENUTA IRREVOCABILE** (come da certificato di non proposto appello che si allega in uno alla Sentenza), secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie d'istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 [.. e seguenti ..] hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede; ..” (Doc. 12).

Nel medesimo senso la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023**, che ha accolto l'appello riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina per la medesima categoria Ata in oggetto (**Doc. 13**).

Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la **Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023**, sempre per la medesima categoria Ata in esame (**Doc. 14**).

L'orientamento favorevole del **Tribunale di Roma - Sezione Lavoro** si è espresso ulteriormente di recente con la **Sentenza n. 6576 del 22 Giugno 2023 (Doc. 15)**, ed anche la **Corte di Appello di Milano** ha condiviso piu' di recente le tesi esposte con la **Sentenza n. 789 del 26 Settembre 2023 (Doc. 16)**.

Si chiede quindi di confermare tale ampio orientamento favorevole.

II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici (...)*”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. i precedenti di *Cassazione*, Doc. 7, 9).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relative articolazioni territoriali, a rideterminare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6 annui).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 6 *amplius*), che ai ricorrenti siano stati attribuiti punteggi fortemente inferiori, che ne hanno determinato la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta determinazione in *melius* del punteggio, il servizio militare e civile assimilato, nella sua durata e qualità, è stato certificato in dettaglio (v. Doc. 6 *certificati servizio militare e civile per singoli ricorrenti*), per cui l'attività di ricalcolo è meramente esecutivo - automatica, non implicando alcuna complessità, dovendosi applicare semplicemente il medesimo criterio di calcolo del punteggio riservato al servizio militare/civile svolto in costanza di nomina.

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio in questione per ogni singolo ricorrente, ordinando la rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione ai singoli ricorrenti dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento.

SUL PERDURANTE DIRITTO ANCHE NEI PROSSIMI PERIODI DI
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO
2024/2027 E SEGUENTI

Si chiede che il diritto oggetto di domanda sia riconosciuto espressamente anche per i successivi periodi di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di 3 fascia ATA, atteso che al termine del corrente triennio 2021/2024 sarà indetto il nuovo aggiornamento per il triennio 2024/2027 e seguenti.

L'aggiornamento consiste in operazioni di rilievo piuttosto formale, volte solo a consentire periodicamente al personale Ata le eventuali diverse scelte di sedi, dichiarazioni di nuovi titoli conseguiti e la modifica dei profili professionali in cui vorrebbero operare.

Pertanto, tali cadenze periodiche degli aggiornamenti (formali) delle graduatorie non possono limitare il diritto (sostanziale) dei ricorrenti che deve - se riconosciuto - poter esplicare i propri effetti anche nei successivi periodi di aggiornamento e non solo nell'attuale triennio 2021/24 in cui

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



viene promosso il ricorso (triennio che peraltro è in imminente scadenza al termine dell'a.s. 2023/24).

Diversamente, qualora il diritto sia limitato temporalmente al solo triennio in corso, subirebbe una grave compressione delle proprie utilità sostanziali, non consentendo ai ricorrenti di poter fruire effettivamente in futuro del diritto al maggior punteggio oggetto di giudizio.

Si chiede, quindi, all'Ill.mo Tribunale di accogliere le conclusioni come si formulano in seguito, precisando la valenza della decisione con riferimento sia al corrente triennio 2021/24, che ad ogni periodo di aggiornamento successivo ovvero al triennio 2024/2027 e seguenti.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione.

Con la pubblicazione degli atti del ricorso nei siti pubblici degli uffici interessati è ampiamente soddisfatto l'interesse dei potenziali controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Difatti, le modalità con cui avviene la pubblicazione sui siti ministeriali garantisce in modo effettivo tale interesse, poiché si richiede di stilare un avviso contenente i riferimenti specifici (*Ambiti - Scuole, Profili professionali Ata, Atti contestati, Nominativi dei ricorrenti*) sulla cui base ogni operatore Ata terzo può valutare l'attinenza o meno del ricorso ai propri interessi.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



A tal fine, parte ricorrente appare aver assolto all'onere di prova a suo carico, avendo allegato le domande polis di aggiornamento delle graduatorie e gli estratti riproduttivi della valutazione dei titoli, dei punteggi attribuiti e delle posizioni in graduatorie (v. Doc. 6 per singoli ricorrenti), da cui si trae ogni elemento utile all'individuazione dei potenziali controinteressati.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Si ribadisce che la natura altamente complessa della fattispecie non rende materialmente possibile rinvenire e/o riportare generalità e collocazione degli operatori terzi nelle graduatorie d'interesse, per cui la modalità di notifica più opportuna è quella della pubblicazione degli atti sui siti dell'Amministrazione resistente, che è tenuta a fornire ogni idonea collaborazione in tali casi.

P.Q.M.

I ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c.

CHIEDONO

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 Marzo 2021 e relativo Allegato A, nonché, in *parte qua*, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M. n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, unitamente alle Graduatorie definitive d'interesse approvate

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



e ad ogni conseguente e/o connesso Decreto o atto parimenti lesivo della posizione dei ricorrenti, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “*definitivi*”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti territoriali, alla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti, nelle Graduatorie d’Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento ovvero nel triennio 2024/2027 e seguenti, con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti territoriali di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie d’interesse, con obbligo ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da espressa nomina nelle procure in atti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, quindi, è dovuto un Contributo Unificato di €. 259,00.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all’indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 11.12.2023

Avv. Giuseppe Buonanno

Abitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

